

Relaziona l'assessore **M. D'Alessandro** illustrando la proposta agli atti .

Si sviluppa una breve discussione nella quale interviene il consigliere **Sellitto T.** che definisce la proposta non coerente con quanto sinora sostenuto in merito alle difficoltà finanziarie .

L'assessore **M.D'Alessandro** rappresenta che il limite minimo è stabilito per esonerare l'ufficio competente dal compiere adempimenti sia di accertamento che di rimborso per importi modesti e che anzi andrebbe aumentato a € 5 .Chiede al presidente di mettere ai voti la proposta di aumento del limite minimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge Finanziaria 2007 - Legge 27.12.2006 n° 296 pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 - al comma 168 prevede che gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscano per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, precisando che in caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

- Con deliberazione consiliare n. 03/2007 si determinavano gli importi minimi per il versamento del tributo o della sanzione tributaria in € 15,00 quale limite riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, comprensivo di sanzioni e di interessi;
- Nel medesimo provvedimento veniva precisato che tale limite non si applica nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs n. 472, del 18 dicembre 1997 , che nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva e del rimborso e che per il versamento non dovuto ad inadempimento, l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata.

Vista la proposta di integrare la suddetta disposizione regolamentare al fine di evitare incertezze operative sulla riscossione spontanea dei cosiddetti tributi minori (TOSAP, ICPDPA, e TARSU TEMPORANEA);

Sentita la proposta di rideterminare in € 5,00 anzicchè € 2,00 l'importo minimo ;

Visto il D.lgs.267/2000

Con voti favorevoli n. 9, astenuto n.1 (Consigliere Iermano L.) e n.3 contrari (Consiglieri D'Alessandro P., Iuliano S. e Sellitto T.)

D E L I B E R A

Integrare il punto 7 della deliberazione CC n.3/2007 come di seguito:

- Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento relativamente ai tributi minori quali TOSAP, ICPDPA, e TARSU TEMPORANEA è stabilito in Euro 5,00.
- nel caso specifico dell'I.C.I. l'importo minimo per il quale non è dovuto il versamento (imposta totale annua) è confermato in Euro 2,00.
- Tale importo minimo non è da considerarsi comunque una franchigia.